

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18.01.2022.

Illustra l'Assessore al Bilancio Frasca,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata

Udita l'illustrazione dell'emendamento verbale del Consigliere Brunasso Cassinino per eliminare dal regolamento il riferimento alla necessità di svuotare arredi e suppellettili degli immobili al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento dell'imposta, ferma restando la necessità di non avere attive le utenze

Si procede quindi alla votazione DELL'EMENDAMENTO per alzata di mano , con il seguente risultato:

Presenti n° 12 , Astenuti n° 0 , Votanti n° 12, di cui

Voti favorevoli n° 2 (Brunasso Cassinino e Buffo)

Voti contrari n° 10 (Sandretto, Cortese, Frasca, Perri, Menietti, Di Fede, Piersanti, Bretti, Varello, Covassin);

IL CONSIGLIO NON APPROVA l'emendamento presentato

Conseguentemente si mette al voto originale della proposta, con votazione resa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti n. 12, Astenuti n. 0, Votanti n. 12, Voti favorevoli n. 10, Voti contrari n. 2 (Brunasso Cassinino, Buffo)

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto **APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18.01.2022.**

SUCCESSIVAMENTE

A seguito di votazione separata avente il seguente esito:

Presenti n. 12, Astenuti n. 0, Votanti n. 12, Voti favorevoli n. 10, Voti contrari n. 2 (Brunasso Cassinino, Buffo)

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del Bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 Legge 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Dato atto l'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in Legge 15/2022, ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

Considerato che la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio per l'anno 2022) ed i relativi provvedimenti collegati hanno introdotto importanti modifiche ai termini di applicazione, regolamentazione e riscossione delle entrate locali e, nella TARI, alle modifiche introdotte a seguito dell'approvazione da parte di ARERA della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il *«Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)»*, nonché, a fronte dell'applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 116/2020, che hanno introdotto una nuova classificazione dei rifiuti, incidendo sull'applicabilità della TARI alle principali utenze non domestiche;

Considerato altresì che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2023, il TQRIF impone ai soggetti gestori del servizio rifiuti, tra cui anche il soggetto gestore delle tariffe e del rapporto con l'utenza, il rispetto degli obblighi di servizio previsti dal Testo Unico, che interessano pertanto i Comuni che gestiscono la tassa sui rifiuti direttamente;
- in base al TQRIF gli obblighi riguardano tutti i gestori, indipendentemente dal posizionamento nello schema della matrice regolatoria, stabilito dall'ente territorialmente competente (ossia

- l'ente di governo dell'ambito territoriale, se istituito e funzionante, ovvero gli altri soggetti individuati dalla Regione, tra cui in alcune realtà gli stessi comuni); al contrario del rispetto degli standard relativi alla qualità contrattuale e tecnica del servizio che riguardano, seppure in modalità differenziata, solo le gestioni collocate negli schemi della matrice regolatoria dal II al IV;
- diversi obblighi di servizio impattano direttamente sulla disciplina regolamentare della tassa sui rifiuti, avendo fatto sorgere dubbi, sin dall'emanazione della delibera dell'ARERA, sulla loro coerenza nel caso di norme tributarie che stabiliscano invece regole differenti. Tuttavia, tenuto conto della competenza dell'Autorità nel fissare parametri qualitativi relativi alla gestione del servizio, gli enti si devono adeguare agli stessi, pur tenendo conto che in diversi casi si tratta di trovare l'adeguato bilanciamento tra la norma tributaria e la previsione del TQRIF;
 - gli obblighi di servizio che impattano sulla disciplina regolamentare della TARI si possono riassumere nei seguenti:
 - Disciplina della modalità per l'attivazione del servizio (dichiarazione TARI)
 - Disciplina delle modalità per la variazione o cessazione del servizio (dichiarazione di variazione e di cessazione TARI)
 - Richieste di rettifica degli importi addebitati
 - Termini, modalità e strumenti di pagamento dei tributi
 - Periodicità di invio dei documenti di riscossione
 - Rateizzazioni
 - Rimborsi
 - vanno aggiunti gli obblighi relativi alla disciplina della procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche (articolo 238, comma 10, Dlgs 152/2006, articolo 3 deliberazione ARERA 15/2022) e delle regole per la dimostrazione dell'avvenuto avvio al riciclo dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime utenze, al fine dell'applicazione della riduzione di cui al comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013;

Considerato che tali modifiche rendono quindi necessario nonché opportuno procedere alla rivisitazione ed adeguamento del vigente Regolamento TARI, al fine di evitare, per quanto possibile, situazioni di conflitto con la normativa primaria, in considerazione del fatto che la disciplina introdotta dal Legislatore e da ARERA ha previsto specifici adempimenti, che devono trovare una definizione corretta e aggiornata nella disciplina regolamentare applicata dal Comune, per evitare l'insorgenza di possibili contenziosi;

Esaminato il nuovo schema di Regolamento Comunale di disciplina della TARI, opportunamente rivisitato ed adeguato nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche, ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ritenuto, in ogni caso, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di approvare il nuovo regolamento, al fine di attribuire la sua efficacia dal 1° gennaio 2023, riservando eventuali ulteriori modifiche di tali atti ove il Legislatore dovesse differire il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Visto il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Revisore dei Conti,

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina della TARI, aggiornato con le modifiche ai sensi della deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Di dare atto che il suddetto Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.
3. Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, verrà disposta la pubblicazione dell'allegato regolamento sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.
4. Di prendere atto che, con l'approvazione dell'allegato Regolamento TARI da parte del Consiglio Comunale, dovranno intendersi abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, tutte le norme regolamentari che siano in conflitto con l'entrata in vigore dello stesso.
5. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione e di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il Regolamento allegato.

Letto, approvato e sottoscritto
Del che si è redatto il presente verbale e in data viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Walter Giuseppe SANDRETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott. Gerardo BIROLO
